



Autorità  
d'ambito  
Torinese



Il Segretario C.le  
Responsabile del Servizio Finanziario  
*[Signature]*

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009

**CONVENZIONE-TIPO CONTENENTE LE CONDIZIONI DI GESTIONE NEI COMUNI CON  
POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI**

**TRA**

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice  
fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel seguito il Comune

**E**

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ), via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, nel seguito il Gestore.

**PREMESSO CHE**

la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, superata dal Decreto Legislativo 152/2006 e la Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997 disciplinano le forme ed i modi attraverso cui gli Enti Locali organizzano l'erogazione del servizio idrico nell'ambito di un territorio ottimale individuato secondo criteri di rispetto dell'unità del bacino idrografico, superamento della frammentazione delle gestioni e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;

l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002" e ss.mm.ii., detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, disposizioni che trovano applicazione anche per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito 3 giugno 2002, n. 63 "Atto generale per il riconoscimento delle gestioni esistenti. Indirizzi per la riorganizzazione della gestione d'ambito del Servizio Idrico Integrato" definisce i criteri e gli indirizzi per l'avvio della riorganizzazione delle gestioni esistenti;

la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito 7 novembre 2002, n. 78, "Riconoscimento delle gestioni esistenti: Disciplinari - tipo per la prosecuzione transitoria delle gestioni del servizio idrico" ha individuato le aziende che possono in via transitoria proseguire la gestione esistente e quelle che possono proseguire unicamente mediante trasformazione, fusione o cessione con altra gestione pubblica di riferimento;

con la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito 6 dicembre 2002, n. 107 "Piano d'ambito approvazione" è stato approvato il Piano d'ambito, composto dalla Relazione di Piano, Relazione di Sintesi e Carta del Servizio, adeguato con deliberazione del 27 maggio 2004 n. 169 e sottoposto alla periodica revisione con deliberazione del 27 marzo 2009 n. 349;

la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito 6 dicembre 2002, n. 108, "Convenzione-atto unico di riconoscimento - esame ed approvazione", ha, tra il resto, definito le modalità ed i tempi attraverso cui viene riorganizzato il servizio idrico nel territorio dell'ATO/3 nel corso del periodo transitorio;

con la stessa Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito 6 dicembre 2002, n. 108, è stato approvato il Disciplinare Tecnico Unificato;

Con deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, ad oggetto "Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio", la Conferenza dell'Autorità d'ambito ha affidato a SMAT S.p.A. - in una prima fase unitamente ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - la titolarità della gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" (di seguito "ATO3"), e con successiva deliberazione del 14 giugno 2007, n. 282, ha dato avvio al processo di realizzazione per l'ambito di riferimento di un unico soggetto gestore del servizio idrico integrato, la SMAT S.p.A., processo che si è perfezionato con la deliberazione 13 dicembre 2007, n. 296.

Con la deliberazione n. 173/2004 di cui sopra, inoltre, è stata approvata la Convenzione-tipo contenente le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Comune ha deliberato l'acquisizione della qualità di socio di SMAT S.p.A. stabilendo l'acquisto di n. \_\_\_\_ azioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune ha approvato il contenuto della Convenzione di cui sopra, dando mandato a \_\_\_\_\_ per la sua sottoscrizione con il Gestore SMAT S.p.A.;

**TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto**

1. La presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, regola i rapporti tra il Comune e il Gestore connessi alle peculiarità locali relative alla fase di avvio della trasformazione delle modalità gestionali con riferimento ai contenuti di cui all'allegato B alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 108, in premessa richiamata;

2. I segmenti del servizio oggetto della prosecuzione della gestione in capo al Gestore sono quelli previsti dalle L. 36/94, ora superata dal D.Lgs. 152/2006, e L.R. n. 13/97 in particolare: .....(~~captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali; raccolta fognaria degli scarichi, depurazione delle acque reflue urbane, relativo controllo, loro eventuale riutilizzazione, recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione – SPECIFICARE A SECONDA DELLE CASISTICHE~~).....;

3. La gestione delle opere, degli interventi e delle infrastrutture è regolata dal Piano d'ambito, Disciplinare tecnico unificato e dalla Carta del Servizio in premessa citati e che qui si intendono a tutti gli effetti richiamati e costituenti parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 – Dipendenti comunali addetti al servizio idrico in modo esclusivo e continuativo.**

1. Il Gestore si impegna, sentiti i lavoratori interessati ed in accordo con il Comune, ad assumere alle proprie dipendenze i dipendenti comunali che alla data del 1° gennaio 2003 erano addetti da più di un anno in modo continuativo ed esclusivo ai segmenti del servizio idrico di cui al precedente art. 1 e oggetto della presente Convenzione, i quali sono indicati nominativamente nell'allegato A alla presente Convenzione. La modifica del rapporto di lavoro avviene secondo le modalità e le forme previste dalle vigenti normative e con decorrenza dell'assunzione come concordata ed evidenziata nel citato allegato A.

2. Il rapporto di lavoro continua con il Gestore ed il dipendente conserva tutti i diritti, con integrale applicazione degli artt. 2112 s., cod. civ.

**Art. 3 – Prestazione di servizi a favore del Gestore da parte del Comune.**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio il Comune si impegna alla eventuale prestazione di servizi connessi con i segmenti del servizio idrico di cui al precedente art. 1 secondo le proprie disponibilità e le richieste del Gestore, nei termini seguenti: .....

2. Gli oneri relativi ai servizi di cui al comma precedente saranno ad esclusivo carico del Gestore che provvederà a corrisponderli all'Amministrazione, tenuto conto della loro effettiva consistenza.

**Art. 3bis – Collaborazione fra le Parti**

Al fine di agevolare l'attività del Gestore il Comune si impegna a:

- a) sostenere e favorire l'attività di SMA Torino S.p.A. attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio e ricadenti nelle sue competenze o titolarità (fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedere assistenza con proprio personale nella ricognizione dei beni, fornire – possibilmente in formato magnetico – schede anagrafiche utenti, mettere a disposizione i dati relativi alle ultime letture contatori, ecc.);

- b) concedere l'utilizzo del suolo e sottosuolo necessari alla posa delle tubazioni o in generale all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, considerando in capo a SMAT Torino S.p.A., a termini di legge, le esenzioni oggettive e soggettive dalle imposte e tasse comunali riferite alla data di stipula della presente Convenzione;
- c) provvedere per i beni necessari al servizio di cui è titolare, alla copertura dei rischi assicurativi, quali furto, incendio, responsabilità civile dei fabbricati affidati, sollevando SMA Torino S.p.A. dalle relative responsabilità.

#### **Art. 4 – Informazioni e modalità operative in atto**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del Gestore la documentazione sulle reti e impianti del servizio idrico già disponibile attualmente, come specificata nell'elenco allegato alla presente alla lettera B;
2. Il Gestore acquisisce la documentazione di cui al comma 1 precedente e si impegna ad organizzarla in modo uniforme per tutto l'ambito.
3. L'Amministrazione Comunale, per lo stesso scopo di cui al comma 1 precedente, si impegna a comunicare al Gestore, adottando le forme più opportune (sopraluoghi, descrizioni, ecc.) di volta in volta concordate tra le Parti, i dati e le informazioni non organizzati in modo documentale, quali ..... per le rilevazioni dei quali il Gestore corrisponderà all'Amministrazione Comunale eventuali oneri sostenuti e regolarmente documentati;
4. Analogamente saranno comunicate dal Comune al Gestore le modalità gestionali in corso, che saranno mantenute per quanto coerenti con gli standard del servizio previsti per l'intero ambito.
5. Quanto sopra indicato potrà essere svolto anche utilizzando il personale ovvero i servizi di cui si è detto agli artt. 2 e 3 precedenti.
6. Nella fase di subentro di cui trattasi nella presente Convenzione il Gestore dovrà informare il Comune e l'Autorità d'ambito dello sviluppo della gestione.

#### **Art. 5 – Oneri diversi e particolari – Contratti di servizio**

1. Si prende atto che l'Amministrazione Comunale attualmente sostiene i seguenti oneri particolari relativi al servizio idrico e a questo connessi: ..... Tali oneri risultano connessi ad attività e lavorazioni al momento non espletabili dal Gestore con modalità differenti e pertanto sono riconosciuti da quest'ultimo all'Amministrazione Comunale per un importo complessivo pari a ..... euro.
2. Rientra nella piena facoltà del Gestore adottare in futuro modalità operative proprie che riducano o eliminino del tutto tali oneri.
3. Il Gestore subentra all'Amministrazione Comunale nella titolarità dei contatti di servizio in essere per l'operatività gestionale dei segmenti del servizio idrico oggetto della presente Convenzione, così come elencati nell'allegato C. Il subentro avviene dalla data indicata nell'allegato stesso, e fino alla scadenza naturale di contratti stessi, alla condizioni in atto, riservandosi il Gestore la facoltà di ricontrattarli per una migliore funzionalità ed economicità del servizio.

#### **Art. 6 – Cespiti strumentali**

Il Gestore si impegna ad acquistare dal Comune, le provviste e i materiali vari di magazzino, destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, sulla base della consistenza di magazzino rilevata dalle Parti in data \_\_\_\_\_, il cui dettaglio si allega alla lettera D alla presente Convenzione, per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ come concordato tra le Parti.

#### **Art. 7 – Opere in corso**

1. Comune e Gestore concordano che le opere in corso di realizzazione, elencate nello specifico capitolo dell'allegato E alla presente Convenzione, saranno completate a cura dell'Amministrazione Comunale. Tali opere, una volta completate e collaudate saranno prese in carico per le attività gestionali e manutentive dal Gestore.
2. Altre opere in corso di realizzazione, così come elencate nello specifico capitolo dell'allegato E citato, saranno completate a cura del Gestore secondo le modalità, contratti, finanziamenti in atto.

3. Le opere di cui allo specifico elenco dell'allegato E, qualora riconosciute coerenti con il Piano Investimenti deliberato dall'Autorità d'ambito e in quanto progettate e finanziate ma non ancora appaltate, saranno realizzate a cura del Gestore nel rispetto di modalità e termini in atto.

4. ....eventuali altri casi.....

#### **Art. 8 – Tempi e modalità di allaccio**

1. Fermo restando i tempi per l'esecuzione dell'allacciamento e della stipula del contratto dell'utente con il Gestore secondo quanto previsto nella Carta del Servizio e le specifiche tecniche richiamate dal Disciplinare Tecnico Unificato, ciascuna utenza può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla conduttura acquedottistica o fognaria, con esclusione dell'operazione di derivazione o innesto nella conduttura stessa e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore. Lo stesso mantiene l'esclusiva competenza in merito all'installazione e manutenzione del contatore.

2. Gli utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate che saranno concordate, con successivo atto, tra Autorità d'ambito e Gestore e dovranno corrispondere al Gestore il costo dell'opera, per la parte da lui eseguita.

#### **Art. 9 – Tariffa e condizioni di fornitura**

1. Ferme restando le previsioni tariffarie del Piano d'ambito, nel Regolamento d'utenza del S.I.I. allegato F, sono precisati l'articolazione tariffaria per le varie tipologie d'utenza ed i bacini tariffari, e le relative modalità di applicazione e riscossione, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete da parte degli Utenti.

2. La Tariffa e la relativa dinamica definita nel Piano d'ambito è applicata dal Gestore agli Utenti del S.I.I. dell'ATO/3 sulla base dei consumi riscontrati.

#### **Art. 10 – Guasti e disservizi**

1. Per garantire quanto previsto alla sezione "Interventi per guasti e disservizi" della Carta del Servizio approvata dall'Autorità d'ambito, come in premessa richiamata, il Gestore si impegna a valutare di volta in volta l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei servizi prestati dall'Amministrazione Comunale attualmente esercente il servizio, secondo le seguenti modalità ed oneri: .....

#### **Art. 11 – Controllo da parte dell'Autorità d'ambito**

1. Le parti riconoscono che i presenti accordi saranno controllati in caso di discordanza applicativa o controversie, da parte dell'Autorità d'ambito.

#### **Art. 12 – Durata e disposizioni generali**

1. La presente Convenzione avrà la durata massima coincidente con quella del Piano d'ambito. Tale periodo dovrà essere utilizzato per risolvere e superare tutte le specificità oggetto di questa Convenzione.

2. Gli accordi definiti fra Comune e Gestore di cui alla presente Convenzione fanno parte del programma di riunificazione e pertanto la Convenzione stessa viene trasmessa all'Autorità d'ambito per una presa d'atto.

#### **ALLEGATI:**

- A) Elenco del personale dipendente comunale da trasferire al Gestore
- B) Documentazione sulle reti ed impianti
- C) Contratti di servizio in essere
- D) Cespiti strumentali
- E) Opere in corso di realizzazione
- F) Regolamento del S.I.I. e suoi allegati